

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Florasulam 50 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Realchemie Florasulam Numero di omologazione svizzero: D-4384
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI 024622-00/003
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
Cereali	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.075–0.15 l/ha Applicazione: primavera, stadi 13–39 (BBCH).	1
Mais	Convolvulaceae Efficacia parziale: Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.1 l/ha Applicazione: in postlevata dallo stadio BBCH 13. In caso di trattamento molto tardivo: trattamento sotto foglia (a causa della scherma- tura del trattamento).	
Superfici non coltivate:			
Lungo le strade nazionali e cantonali	Ambrosia	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.15 l/ha	2, 3

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Ambrosia	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.15 l/ha	3, 4

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Bassa dose soltanto in miscele raccomandate.
- 2 = Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure.
- 3 = Solo in combinazione con pacciamatura o sfalcio.
- 4 = Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure, su scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch